

A C C

AC/406/TN5

10000/148/2859

05

10000/148/2859

LOSS OF EQUIPMENT
HALL - COURT OF

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13617/F/A

28 July 1945

SUBJECT: Fiat Vehicle destroyed by Fire.

TO : Transportation Sub-Commission. ✓

Enclosed find correspondence with Financial Adviser
(Br) AFHQ and insurance policy for your retention. It would
appear that the procedure for handling destroyed vehicles is
not fully understood by all your officers.

H. J. Brownshaw
Chief Accountant,
For: Joint Director,
Finance Sub-Commission.

2613

Subject:- Loss of W.D. Vehicle FIAT N° 5388314 by fire.

FINANCIAL ADVISER (BR),
ALLIED FORCE HEADQUARTERS,
CMF.

Ref: D/46/FA.

24 JULY, 1945

Dear Col. Crawshaw

I should like you to see the attached correspondence.

It seems that the A.C. insure W.D. vehicles in the Truck Pool, with "Assicuratrice Italiana". I can't see the force of this. We shall only get lire in any insurance settlement.

A.C. would know this yet they insure. Can you say why? Is it to safeguard the load carried?

In this case settlement has been agreed at 400.000 lire. Who should take this? As for the car I propose to agree to write-off but shall ask you to record the value in your A/cs as a debit to the Italians.

Are you in agreement?

Yours sincerely,

(Sgd)by R.Burnett.

Col. H.J. Crawshaw,
Chief Accountant,
Finance Sub-Commission,
HQ Allied Commission, APO 394.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Transportation Sub-Commission

13 July 1945

REFERENCE: AC/406/TN 5

SUBJECT : Loss of W.D. Vehicle Fiat No. 5388314 by fire

TO : Financial Adviser (ER)
AFHQ - CMT.

1. Reference your D/46/TA dated 23 June 45.
2. The vehicle in question was operated by Allied Commission on a profit earning basis in the haulage of civilian supplies.
3. In view of para. 2 all vehicles in the Truck Pool in question were insured against fire with the "Assicuratrice Italiana".
4. A copy of the effective policy is attached hereto and it is requested that this be returned to this office after perusal.

For the Chief Commissioner

D.C. MOYLE Major R.A.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

13667/P/A

23 July 1945

SUBJECT: Loss of W.D. vehicle FIAT No. 5388314 by Fire.

TO : Financial Advisor (Br), AFHQ.

Dear

Thanks for your letter enclosing correspondence about insurance claim for Fiat vehicle destroyed by fire. This correspondence should not have been sent to you in the first place.

The position with regard to AC truck pools is that these have been operated by AC/AMG on behalf of the Italian Government. The reason for their creation was either because we did not at the time have the necessary authority to transfer or lease W.D. vehicles to Italian agencies or, the authority having been obtained, that the Italian Government had no organization capable of taking over the trucks so that we had to create this organization ourselves and then turn it over to the Italians.

Authority has now been obtained to turn these vehicles over to the Italians. The numbers turned over and charged to the Italians will not be those actually in existence at the date of the transfer but will be the total number imported or released by the Allied armies irrespective of whether any may have been lost, stolen or destroyed whilst being operated by AC on behalf of the Italian Government; the argument being that they were lost, stolen or destroyed whilst being used for the benefit of the Italian economy. The receipt to be signed by the Italians will show all such written off vehicles and will be supported by certificates and supporting evidence signed by Transportation Sub-Commission. There is therefore no need for you to include this vehicle in your reports.

The insurance arises because AC/AMG operate these pools on behalf of the Italian government just as though they were ordinary trading concerns. As soon as the vehicles are handed over to the Italian government takes over the whole pool ab initio together with all the lire profits, assets and liabilities. The insurance is therefore, in effect, made on behalf of the Italian Government. The proceeds of the insurance referred to should be paid into the pool and therefore taken over by the Italian government.

I hope this makes the position clear.

Yours sincerely,

Copy to: Transportation S/C. ✓ (Sgd) H.C. DRAVSKAW - Col



Capria
Agenzia Princ. di Foggia

Sub-Agenzia di _____ N _____

Polizza N. 29215
Emessa il 25 3 1945

RIVNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

SOCIETÀ PER AZIONI



CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000
VERSATO L. 50.000.000

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE A PREMIO FISSO ISTITUITA NELL'ANNO 1838
SEDE SOCIALE TRIESTE - DIREZIONE MILANO, VIA MANZONI, 38

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO

Rilasciata a Ho Offerta D'acquisto Pol. A.C. n. 1 che dimora
in Foggia N _____ (Fraz. _____)
e che agisce in qualità di proprietario

Effetto della Polizza	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI	Rata da pagare alla firma	Rata annuale versata
Scadenza della Polizza <u>1 aprile 1945</u>	Premio netto	<u>133.281 20</u>	
Aumento a Polizza N. _____	Adizionale	<u>13.328 12</u>	
Rinnovazione N. _____	Spese di Polizza, can. e quietanza	<u>200</u>	
Sostituzione N. _____	Aggiunta complementare	<u>22.022</u>	
Rischi comuni N. _____	Totale premi ed accessori	<u>168.831 33</u>	
	Tassa governativa ed I.G.E.	<u>33.090 90</u>	
	Totale complessivo L. _____	<u>201.922 23</u>	
Somma assicurata L. <u>17.800.000</u>			

La RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, assicura contro i danni degli incendi e fulmini Thyrolerbohl
la somma di L. 17.800.000 17.800.000
sopra le cose specificate e descritte nella presente Polizza ed annessi allegati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni due mesi _____ giorni _____

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO

Rilasciata a Ugo Offenberg Traversi A.C. n. 1 che dimora
in Offenberg Traversi A.C. n. 1 Traversi
e che agisce in qualità di proprietario

Effetto della Polizza	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO E DEGLI ACCESSORI	Rata del premio alla fine	Rata annua completa
Scadenza della Polizza	Premio netto	L. 133.281 20	
Aumento a Polizza N.	Adizionale	L. 13.328 12	
Rinnovazione N.	Spese di Polizza, tasse, e quietanza	200	
Sostituzione N.	Aggiunta complementare	L. 22.022	
Finché comuni N.	Totale premi ed accessori	L. 108.831 33	
	Tassa governativa ed I.G.E.	L. 33.090 90	
	Totale complessivo	L. 141.922 23	
Somma assicurata L. 17.800.000			

La RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, assicura
contro i danni degli incendi e fulmini
la somma di L. 17.800.000
sopra le cose specificate e descritte nella presente Polizza ed annessi allegati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni due mesi — giorni —
dalle ore 24 del 1 aprile 1945 fino alle ore 24 del 1 aprile 2000
e l'assicurazione ha effetto mediante l'anticipato pagamento del premio, accessori e tasse.
Per il primo periodo che termina il giorno 1 aprile 1945, l'Assicurato deve pagare
L. 141.922.23 comprese le tasse.

Per la residua durata contrattuale l'Assicurato deve pagare L. —
N. — rate annue di L. — suddivise in
giorno — di ogni anno, dal 19 — al 19 — compresi, il tutto come da dettaglio.
L'Assicurato dichiara che le descrizioni, ubicazioni ed uso delle cose assicurate sono conformi alle proprie
dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alla quale vennero di comune accordo
convenuti i relativi premi.

curate non esistono pagliai o raccolti composti, depositi di stame, fieno e simili; non esistono fabbricati costruiti o coperti in legno o paglia, oppure fabbricati coperti in cartoni, tessuti o feltri bituminati o catramati e simili; non esistono teatri, strade ferrate e tramvie a vapore, fabbriche ed officine; non esistono depositi o magazzini di derrate o merci o cose capaci di aggravare i pericoli di incendio delle cose assicurate (se esistono indicarli e descriverli)

[illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 1. Limitazione del rischio.** - La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili, ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi. Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti, per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
- 2. Rischi di incendio assicurabili solo a condizioni speciali.** - Solo mediante premi e a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:
- a) dei danni materiali alle cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio del quale l'assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli art. 1588 e 1611 Cod. Civ.;
 - b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio del quale l'assicurato debba rispondere per rischio di vicini a norma degli art. 2043 e seg. Cod. Civ.;
 - c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti (ipotecari) iscritti sopra fabbricati.
- 3. Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali.** - Solo mediante premi e a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali, cagionati alle cose mobili ed immobili da essi assicurati contro i danni dell'incendio:
- a) da esplosioni ed altri simili accidenti;
 - b) da azione del fulmine;
 - c) da combustione spontanea.
- 4. Rischi esclusi dall'assicurazione.** - La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:
- a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - b) determinato da dolo o da colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
 - c) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche; del pari non risarcisce:
 - d) i danni di emurrimento o di furto degli oggetti assicurati avvenuti in occasione dell'incendio;
 - e) i danni di atterramento, da fulmini o sismi, ed, in generale, quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
 - f) i danni che si manifestarono nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici di qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestarono sotto forma di assorbimento, fusione e scoppio. Nel caso però che detti fenomeni dessero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti (oltre gli impianti elettrici), la Società risarcirà il conseguente danno ricorrendo agli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;
 - g) i danni di fermentazione.
- 5. Cose assicurabili solo a condizioni speciali.** - Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi cosa rappresentante un valore e con pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.
- 6. Irrisarcibilità dei danni indiretti.** - La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti come conseguenze di costruzione, mancanza di locazione, di gestione o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o per qualsiasi danno con simile che non riguardi la materialità delle cose assicurate in polizza.
- 7. Applicabilità delle disposizioni degli art. 4, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli art. 2 e 3.** - Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli art. 2 e 3. Peraltro la colpa dell'assicurato o delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta nelle assicurazioni del rischio locativo e del rischio dei vicini.
- 8. Dichiarazioni inesatte e reticenze.** - La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nelle assicurazioni di fabbricati l'assicurato deve dichiarare con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, il uso cui servono e le industrie, i commerci o i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono.
- Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze applicheranno le disposizioni degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ. rimanendo acquisito alla Società, alla data di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
- Questi tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che essa abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risarcisce se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.
- 9. Stipulazione e durata del contratto - Decorrenza dell'assicurazione.** - Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'assicurato.
- L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.
- In mancanza di scadenza, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.
- 10. Periodo di assicurazione.** - Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo diversa disposizione stabilita per una minore durata.

- 14. Trasporto delle cose assicurate.** - L'assicurazione delle cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza il preventivo consenso della Società. Tale consenso si interdirà dato se entro quindici giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso del trasporto la Società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto, nel quale caso sarà rimborsata la parte del premio pagata e non goduta.
- 15. Fallimento dell'assicurato.** - In caso di fallimento dell'assicurato, l'assicurazione continua salvo l'applicazione dell'art. 19 se ne deriva aggravamento di rischio.
- 16. Alienazione delle cose assicurate.** - Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata alla Società, l'avvenuta alienazione o all'acquirente, l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inspiegamento dell'assicurato, oltre all'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data della alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.
- La Società entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della avvenuta alienazione può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, mediante lettera raccomandata, spedita contemporaneamente all'assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'assicurato il premio fino al giorno del recesso.
- Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo alla alienazione dichiarerà alla Società, mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'assicurato, oltre all'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di eguale importo.
- Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1893 Cod. Civ. nel caso che la alienazione cagioni un aggravamento del rischio.
- 17. Cessazione del rischio.** - Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, l'assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla Società la cessazione medesima.
- È peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, oltre la rifusione degli scatti di polienalità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurranno tanti decimi dell'ammontare stesso per ogni anno la polizza sia avuto vigore.
- 18. Diminuzione del rischio.** - Nel caso in cui l'assicurato comunichi alla Società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicurato avrà diritto di pagare il minor premio, soltanto a cominciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui è stata fatta la comunicazione; la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione.
- 19. Aggravamento del rischio.** - Nel caso di mutamenti che aggravano il rischio, l'assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 Cod. Civ.
- Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe convenuta l'assicurazione, essa ha diritto, con effetto immediato, di recedere dal contratto o di escludere dalla assicurazione il rischio relativo alle parti alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente nella polizza.
- Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che l'assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione, ovvero non perfezioni, entro otto giorni dalla presentazione, l'appendice con la quale la Società dà atto della nuova stipulazione, pagando il maggior premio richiesto, la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto al comma che precede.
- Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 ultimo comma del Cod. Civ.
- 20. Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione.** - Se l'assicurato stipula con altra Società sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, un'altra assicurazione contro i danni d'incendio o contro i danni indiretti preveduti dall'art. 6, dovrà darne avviso alla Società. Questa, ricevuto l'avviso, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all'assicurato nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. La Società avrà diritto di farsi rifilare dall'assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Società.
- 21. Diminuzione delle somme assicurate.** - È in facoltà della Società e dell'assicurato di diminuire in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.
- Ogni volta riconosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'assicurato per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dalla data successiva alla data della convenuta diminuzione.
- In caso di diminuzione richiesta da parte della Società, la diminuzione e la conseguente riduzione del premio avranno senz'altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di impostazione della lettera raccomandata.
- L'assicurato avrà, peraltro, il diritto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.
- 22. Ispezione delle cose assicurate.** - La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita delle cose assicurate, e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuna degli obblighi dell'assicurato.
- 23. Obbligo e spese di salvataggio.** - Appena avvenuto un sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le cose assicurate e salvaguardare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.
- Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
- 24. Obbligo di avviso del sinistro.** - L'assicurato deve:

E perché dovuto per inciso al premio del pericolo di assicurazione in caso di momento della comunicazione, oltre l'irruzione degli scatti di pericolosità, cal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si ridurranno tutti i decimi dell'ammontare stesso per quattro anni la polizza ha avuto vigore.

18. Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'assicurato comunichi alla Società assicuratrice che produce una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla riduzione del premio, l'assicurato avrà diritto di pagare il suo premio sulla base della nuova valutazione di rischio. Se l'assicurato non comunica alla Società assicuratrice la diminuzione del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni entro i trentasei giorni successivi a quello in cui si è verificata la diminuzione.

19. **Aggravamento del rischio.** — Nel caso di mutamenti che aggravano il rischio, l'assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società, e si applicano le disposizioni dell'art. 1594 Cod. Civ.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto, con effetto immediato, di recedere dal contratto o di escludere dalla assicurazione il rischio relativo alle partite alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso, nel caso che l'assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione, ovvero non perfezioni entro altri dieci giorni dalla presentazione, l'aprendice con la quale la Società dà atto della nuova situazione, pagando il maggior premio richiesto, la società, nei termini di trenta giorni dalla ricevuta comunicatoria delle variazioni, ha diritto di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto a comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del ricorso, si applicano le disposizioni dell'art. 1698 ultimo comma del Cod. Civ.

20. Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione. — Se l'assicurato stipula con altra Società, nella totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, una nuova assicurazione contro i danni incendio o contro i danni infortuni, deve darne avviso alla Società. Questa riceve l'obbligo di farsi rilasciare dall'assicurato, nel termine di quindici giorni dal contratto, idonee comunicazioni sul contenuto dell'avviso stesso. La Società avrà diritto di farsi rivalutare con l'altra Società, alla data della polizza stipulata con l'altra Società.

21. Diminuzione delle somme assicurate. — È in facoltà della Società e dell'assicurato di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

Questa verità riconosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'assicurato per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà convenientemente ridotto a cominciare dalla rata successiva alla data della avvenuta diminuzione.

In caso di eliminazione richiesta da parte della Società, la diminuzione e la conseguente riduzione del premio avranno un altro effetto del trentesimo giorno successivo alla data di impostazione della lettera raccomandata.

L'acquisto avrà, peraltro, il difetto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dal stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di denaro non consumata.

22. Ispezione delle cose assicurate. — La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita delle cose assicurate; l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le convenienti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma in alcun modo l'obbligo dell'assicurato.

23. Obbligo e spese di salvataggio.— Appena avvenuto un sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di adempire al salvataggio ed evitare di arrecare danni ulteriori, salvo le spese autorizzate e le somme dovute per il salvataggio, e di arrestare le ulteriori spese che non siano necessarie per limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto il scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconferentemente.

24. Obbligo di avviso del sinistro. - L'assicurato deve:

[illegible]

el e rimettere una copia di questa dichiarazione, entro i cinque giorni successivi, all'Agricoltura quale è assegnata la polizia, accompagnandola con uno stato particolareggiato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento dell'incendio, con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite, dal quale stato dovranno risultare la quantità, la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate o rimaste illese.

25. Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso. - Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio o anche all'art. 23 o gli obblighi stabiliti nell'art. 24, perde il diritto all'assicurazione.

Se invece l'omissione è dettata da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

26. Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della premessa. — L'assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

[illegible]

b) determinato da solo o da colpa grave dell'autonimo o della persona di cui egli deve rispondere a norma di legge;

c) determinato da trambe, da urzagni, da terremoti, da eruzioni vulcaniche; del pari non elastiche;

- a) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati avvenuti in occasione dell'incendio;
- b) i danni di semplici bruciature causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o sigari, ed, in generale, quelli derivanti da qualsiasi fuoco non seguito da incendio;

7) i danni che si manifestano nelle macchine, elettrodomestici, circuiti costituiti da impianti elettrici per effetto di correnti o sovravoltaggi. L'azienda fornitrice di energia elettrica, sia pubblica che privata, è tenuta a risarcire i danni causati da guasti o da malfunzionamenti, ma non è responsabile per i guasti dovuti a cattiva installazione o a cattiva manutenzione. Nel caso però che l'azienda fornitrice di energia elettrica sia stata negligente, può essere chiamata a rispondere dei danni causati. Per questo è importante che l'azienda fornitrice di energia elettrica sia stata scelta con cura e che l'installazione sia stata fatta con cura e competenza. È importante che l'azienda fornitrice di energia elettrica sia stata scelta con cura e che l'installazione sia stata fatta con cura e competenza. È importante che l'azienda fornitrice di energia elettrica sia stata scelta con cura e che l'installazione sia stata fatta con cura e competenza.

5. Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Sono spesso dichiarate nella polizza e senza relative attribuzioni di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manufatti, gioielli, biglietti di banca, titoli di credito, di banca ed, in genere, qualsiasi cosa rappresentino un valore e così pure i quadri, mobili, i diamanti di perso e gioielli, arredi, stoffe, capote, stoffe, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, orologi, platino e metalli preziosi e così aveva una speciale tabella all'articolo 6 dell'art. 10.

6. Irriarscibilità dei danni indiretti. — La Società non deve in alcun caso risarcire, né per danni indiretti, né come conseguenza di contravvenzione, mancanza di licenza, di adempimento o di ritardo contrattuale o industriale, conseguenze di lavoro o per qualsiasi altro motivo, danni che non riguardino la materialità delle cose coinvolte in polizza.

7. Applicabilità delle disposizioni degli art. 4, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli art. 2 e 3. — Tutte le disposizioni, esecutive e limitative, sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli art. 2 e 3. Mentre la colpa dell'assicurato o delle persone di cui egli è legittimamente responsabile non può essere opposta nelle assicurazioni dell'incendio locale e della morte del vicario.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assurato, il quale è obbligato

Nelle assicurazioni di fabbricati l'assicurato deve dare informazioni sostanzialmente tutte e altrettanto complete e circostanziate per poter analizzare nel dettaglio ogni rischio. La valutazione della costruzione, la copertura, l'uso culturale e le industrie, il numero e l'impiego che vi si svolge, come anche i dispositivi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e designazione, come sopra, il fabbricato che lo contiene.

Nel caso di dichiarazioni inaspettate o di ritenute si applicheranno le disposizioni degli art. 1392 e 1393 del Cod. Civ. rimanendo acquisito alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di adempimento in corso.

Quali tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo di colpa grave, il Se-
cretario, con il consenso verbale prima che non abbia conosciuto l'istruttoria della dicla-
razione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non re-
sponde se non avrebbe consentito l'adempimento qualora avesse conosciuto il ver-
detto della corte.

9. Stipulazione e durata del contratto - Decorrenza dell'assicurazione.
Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'epoca autorizzate e dall'assicurato.

L'assicurazione decise di non accettare l'offerta del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, fornì assistenza la compagnia assicuratrice del contratto.

In mancanza di disordine, data da una delle parti inviate lettera raccomandata al mittente prima della scadenza, il contratto di media non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

10. Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno; salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

11. Pagamento del premio. — Il premio o la prima rata del premio e gli accessori devono essere pagati, alla stipulazione del contratto, per gli effetti dell'articolo 9.

I premi o le rate successive devono essere pagati, nel giorno della scadenza fissato in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso agenzia particolarmente stabilita a multa di contrassegno del bollo e firmata dalla Direzione o dalla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Trascorso tale termine, l'assicurazione rimborsa scoppia e riprende vigore alla ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e della spesa, ferme restando le parti scadenze.

Il pagamento dei premi deve farsi all'ordine della Società verso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'assegnazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'assicurato non può in alcun caso invocarsi come diretta al prestatario obbligato. Trascorsi i quindici giorni da quello della scadenza del premio e della rata, la Società ha diritto al pagamento con lettera raccomandata in duplice esemplare, fermo il diritto al premio scaduto, oppure, esigendo l'adempimento, se ne av-

12. Eredi dell'assicurato. — L'assicurato stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza (invece che non si interviene la divisione dell'eredità).

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

13. Modificazioni e trasformazioni della Società assicurata. - Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nel caso di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nel caso di scioglimento della Società, trascorsa o della sua messa in liquidazione, il contratto continua finché chiuderà la liquidazione.

La Società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopradetti entro i quindici giorni alla Società assicuratrice, la quale avrà facoltà di rinunciare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla continuazione del contratto. Qualora l'azienda sociale venga ceduta, venduta o, comunque, alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 4.

27. Esagerazione dolosa del danno. - L'assicurato che esagera... interamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro od eccita o eccita cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri, o fraudolenti, minime od altera dolosamente le tracce e gli avanzati del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto a risarcimento.

28. Nomina dei periti liquidatori. - Ottenuto le dichiarazioni di cui all'art. 24 si procederà alla liquidazione mediante accordo fra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'assicurato, con apposito atto.

Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di un solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

29. Mandato dei periti liquidatori. - I periti devono:

1) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;

3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illuse, distrutte od avariate;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di viaggio, in conformità alle disposizioni che seguono.

I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale al quale saranno allegati le stime, il tutto da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati della liquidazione del danno, concretizzati dai periti concordati, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizie collegiali, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti sostanziali del contratto influenti sui risultati della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissidente si fosse rifiutato di sottoscrivere tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

30. Determinazione dei danni risarcibili. - La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo le norme seguenti:

1. Per i danni ai fabbricati si stima:

a) la spesa necessaria per l'intera costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;

b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando al risultato della stima indicata ad a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.

d) il valore ricavabile dai resti delle parti di fabbricato contemplato nella stima c).

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo della stima di cui ad a) il deprezzamento di cui ad b) e deducendo dal risultato l'importo della stima di cui ad d).

2. Per i danni alle cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e semoventi:

a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, confezione, età, uso, destinazione, avevano al momento del sinistro, quanto in altri locali nei quali si trovassero altre cose similmente assicurate, anche se in giacenza diversa.

Negli stabilimenti industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione che corrispondono allo stato in cui esse merci si trovavano al momento del sinistro, stesso, con sovvenienza che, ove le valutazioni conformato superassero i corrispondenti effettivi prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro, dovranno essere applicati alle rispettive merci questi ultimi prezzi.

b) in base alla stima di cui ad a) si determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimangono o furono salvate (illeggi).

c) si stima il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

d) il risultato della stima a) diminuito di quelli della stima b) ed e), costituisce l'ammontare del danno.

31. Assicurazione parziale. - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'assicurato ha diritto all'intero risarcimento del danno.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Il Rappresentante Procuratore

FIRMA DELL'ASSICURATO

Se al contrario risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'assicurato, fissando per la eccedenza assicurata di sé medesimo, sopporta, in tale misura, la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

32. Assicurazioni presso diversi assicuratori. - Qualora sulle medesime cose assicurate coesistano più assicurazioni, rimane convenuto che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spese a carico della Società, considerando le varie assicurazioni, anche se diverse per la data, per la durata e per gli importi assicurati, come una assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà con gli altri assicuratori, e la Società pagherà come propria quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere tra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

33. Limite massimo del risarcimento. - Salvo il caso previsto dall'art. 23, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società né in tutto, né in parte, le cose residue o salvate dal sinistro ed anzi rimangono sempre a rischio e pericolo dell'assicurato i danni che le cose rimaste dopo l'incendio subissero dopo firmato il verbale definitivo della perizia o l'atto di liquidazione.

34. Acquisto, sostituzione in natura o ricostruzione delle cose colpite da sinistro. - Liquidato il danno, la Società ha facoltà anche dopo sentenza:

a) di acquistare in tutto od in parte in cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili al prezzo della stima fissata dall'art. 30;

b) di sostituire in natura, in parte ed in totalità, le cose che sono distrutte o danneggiate;

c) di far ricostruire o riparare, in base alla stima di cui all'art. 30, gli immobili distrutti o danneggiati.

35. Pagamento delle indennità. - Il pagamento della indennità è eseguito in contanti dalla Società alla propria sede, ovvero alla sede della Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro, e non vi sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4 lettera b).

Quando i tratti di immobili, l'assicurato deve, a proprie spese, presentare alla Società certificati rilasciati dalla competente Autorità, dai quali risulti la inesistenza di ipoteche, nel quale caso il pagamento verrà fatto dopo trascorsi quindici giorni dalla loro presentazione.

Se dai dati certificati risulti l'esistenza di ipoteche, l'assicurato dovrà, a proprie spese, notificare a mezzo dell'ufficio giudiziario ai creditori iscritti il sinistro, e la Società, entro i trentatré giorni dalla data dell'atto di opposizione nei medesimi termini, eseguirà il pagamento senza notificare un atto di opposizione nei medesimi termini.

Se sulle somme liquidate venga notificato un atto di opposizione non sia in grado, per bliti dalla legge o un atto di estinzione oppure se l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorreranno interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di credito a nome dell'assicurato, con l'annotazione dei vincoli da quali sono gravate.

Le spese di quietanza e di registrazione sono a carico dell'assicurato.

36. Recesso in caso di sinistro. - Avvenuto il sinistro, ed anche prima di liquidare l'assicramento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha il diritto di annullare, con preavviso di trenta giorni da darli con lettera raccomandata, sia soltanto la polizza colpita da sinistro, sia anche le altre polizze stipulate col medesimo assicurato.

I premi delle polizze soppresse sono rimborsati in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'annullamento al termine del periodo di assicurazione in corso.

37. Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi.

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, la effettua liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano in nessun caso la Società nei suoi rapporti con i terzi, decedute, riservate ed altri diritti, la cui applicabilità verifichino in qualunque tempo risarcimento.

38. Tasse e diritti. - Le imposte, in tutto, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli atti, alla polizza, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

39. Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla Società. - Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dall'assicurato.

40. Foro competente - Rinuncia alla esecuzione provvisoria. - Foro competente è scelta della parte attrite, e esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziale dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto dell'art. 282 del Cod. Proc. Civ. e cioè alla facoltà di domandare la esecuzione provvisoria della sentenza.

L'Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

9 (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta sei mesi prima);

10 (tacita proroga del contratto in caso di mutamento nella Società assicurata);

dalla maggioranza nel caso di perite collegiali, saranno obbligati fra le parti, rinunciando queste in d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti sostanziali del contratto influenti sui risultati della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il perito disidente si fosse rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

30. Determinazione dei danni risarcibili. - La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo le norme seguenti:

1. Per i danni ai fabbricati si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione, completamente interrati;
- b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando ai risultati della stima indicata ad a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;
- d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nella stima c).

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo all'importo della stima di cui ad a) il deprezzamento di cui ad b) e deducendo calcolato l'importo della stima di cui ad d).

2. Per i danni alle cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e temporali:

- a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizioni, età, uso, adozione di nuovi metodi e tessuti, od altre cause, subito dopo l'evento, hanno acquistato al momento del sinistro, con avvertenza che, ove le valutazioni così operate fossero superiori a quelle corrispondenti ai prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro, dovranno essere applicati alle rispettive merci questi ultimi prezzi;
- b) in base alla stima di cui ad a) si determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero, o furono salvate, illuse;
- c) si stima il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Il risultato della stima a) diminuito di quelli della stima b) ed c), costituisce l'ammontare del danno.

31. Assicurazione parziale. - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro uguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Il Rappresentante Procuratore

FIRMA DELL'ASSICURATO

L'Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- 9 (facoltà proroga del contratto in mancanza di disdetta nei mesi prima);
- 13 (facoltà di recesso in caso di mutamento nella Società assicurata);
- 20 (obbligo di denuncia delle altre assicurazioni, facoltà di recesso);
- 24 e 25 (sanzione di perdita della indennità per dolo omissione dell'obbligo di denuncia ultima denuncia);
- 27 (sanzione della perdita della indennità nel caso di esagerazione dolosa del danno, giustificazione menzognera, alterazione dei documenti o delle tracce del sinistro);
- 28 e 29 (deroga alla competenza della Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno);
- 36 (facoltà di recesso in caso di sinistro);
- 40 (deroga alla competenza territoriale).

Fatto in triplo esemplare in

il 19 A.

FIRMA DELL'ASSICURATO

Il pagamento dell'importo di L. [] dovuto alla firma della presente Polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto, oggi alle ore [] in [] 19 []

(Firma dell'Agente, sotto Agente od Esattore)

Quando i tratti di immobili, l'assicurato deve a proprie spese, presentarsi alla Società certificata rilasciata dalla competente Autorità, dai quali risulti la inesistenza di iscrizioni, nel quale caso il pagamento verrà fatto dopo trascorsi quindici giorni dalla loro presentazione.

Se dai dati certificati risulti l'esistenza di iscrizioni, l'assicurato dovrà, a proprie spese, notificare a mezzo di ufficiale giudiziario ai creditori iscritti il sinistro, e la Società eseguirà il pagamento, trascorsi i trenta giorni dalla notificazione medesima.

Se sulle somme liquidate venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di estensione, oppure se l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quitanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorreranno interessi. La Società ha facoltà di depositare, con piano esatto di termini, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di credito a nome dell'assicurato, con l'immissione del vincolo dei quali sono gravate.

Le spese di quitanza e di registrazione sono a carico dell'assicurato.

36. Recesso in caso di sinistro. - Avvenuto il sinistro, ed anche prima di liquidare il risarcimento, qualunque sia l'importo del danno, la Società ha il diritto di annullare, con preavviso di trenta giorni da darli con lettera raccomandata, sia soltanto la polizza colpita da sinistro, sia anche le altre polizze stipulate col medesimo assicurato.

I premi delle polizze stornate sono rimborsati in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'annullamento al termine del periodo di assicurazione in corso, corre del mese intero dell'annullamento.

37. Inoppugnabilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi. - Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, la offerta, liquidazione ed il pagamento del risarcimento non costituiscono le ragioni della Società stessa nei confronti dell'assicurato, né verso ed altri diritti, la cui applicabilità avviene in qualunque tempo raccomandata.

38. Tasse e diritti. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

39. Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla Società. - Tutte le comunicazioni allo quali l'assicurato è tenuto debbono farsi per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dall'assicurato.

40. Foro competente - Rinuncia alla escussione provvisoria. - Foro competente è scelta della parte attrice, e espressamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

La parti rinunciano espressamente al disposto dell'art. 283 del Cod. Proc. Civ. e cioè alla facoltà di domandare la escussione provvisoria della sentenza.

DESCRIZIONE, USICAZIONE ED USO DELLE COSE ASS.	Somme assic. per ogni part.	Prêmio mille	Prêmio netto
48304441/101=5178294/102=4830812/103=4830910/104=4830891/105=5178315/106=5175178225/107=4830888/108=4830780/109=3379204/110=4830798/111=4830844/112=4830778/113=4830833/114=4830840/115=4830877/116=4830786/117=4830882/118=5178256/119=4830868/120=5379206/121=4830808/122=4830900/123=4830794/124=4830860/125=4830787/126=4830830/127=4830859/128=4830834/129=	14.600.000	7.15	104.380
I suddetti autocarri sono assicurati per lire 200.000 ciascuno.			
N° 8 autotreni marca FIAT 34 della portata di oltre 55 q.li indicati con i seguenti numeri: 5388314=5388327=5388334=5388328=5388335=5388336=5388317=5388331=			
per il valore di L.400.000 ciascuno	3.200.00	8.45	27.040
La Compagnia (senza derogare menomamente alle condizioni generali di assicurazione e specialmente per quanto riguarda le trombe e gli uregani dei quali non sono in alcun caso risarcibili) risponde dei danni che l'azione del fulmine può cagionare alle cose assicurate, escluso quanto costituisce apparecchi ed impianti elettrici, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio, ciò mediante tassa del C, IC4 sul capitale di L.17.800.000.....			
Viene convenuto che in caso di sinistro la Società non rimborserà all'assicurato che i quattro quinti del danno liquidato a termine di polizza per le partite uno, restando il quinto Fimanteo a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.			
	17.800.000		133.281,20
			0.104 1.851,20

55 q.li indicati con i seguenti numeri:
 5388314=5388327=5388334=5388328=5388335=5388336=
 5388317=5388331=
 per il valore di L.400.000 ciascuno
 La Compagnia(senza derogare menomamente alle con-
 dizioni generali di assicurazione e specialmente
 per quanto riguarda le trombe e gli uregani dei
 quelli non sono in alcun caso risarcibili)risponde
 dei danni che l'azione del fulmine puo' cagionare
 alle cose assicurate,escluso quanto costituisce
 apparecchi ed impianti elettrici,anche quando non
 vi sia sviluppo d'incendio,Cio' mediante tassa
 del 0,104 sul capitale di L.17.800.000.....
 viene convenuto che in caso di sinistro la Socie-
 ta' non rimborsera' all'assicurato che i quattro
 quinti del danno liquidato a termine di polizza
 per la partita uno,restando il quinto rimanente
 a carico dell'assicurato stesso senza che egli
 possa sotto pena di decadenza da ogni diritto
 all'indennizzo,ferlo assicurare da altri.

3.200.000

8.45

27.040

0.104 I.851,20

17.800.000

133.281,20

2608

125A
+ }
DCW/fmHEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Transportation Sub-Commission

13 July 1945

REFERENCE : AC/406/TH 5

SUBJECT : Loss of W.D. Vehicle Fiat No. 5388514 by fire

TO : Financial Adviser (BR)
AFHQ -- CWP.

1. Reference your D/46/TA dated 23 June 45.
2. The vehicle in question was operated by Allied Commission on a profit earning basis in the haulage of civilian supplies.
3. In view of para. 2 all vehicles in the Truck Pool in question were insured against fire with the "Assicuratrice Italiana".
4. A copy of the effective policy is attached hereto and it is requested that this be returned to this office after perusal.

For the Chief Commissioner



D.C. MOYLE Major R.A.

2607

Price if loss is to be wholly made good by the
individual(s) concerned£ 465-0-0
Price for write off purposes where ~~no~~ or only
a part of a sum is to be made good by the
individual(s) concerned£ 348-18-0

2606

This slip to remain attached

Signed

Adrian Lees
ADOS

LIST
OF

~~ARMS (a)~~
~~PERSONAL EQUIPMENT (a)~~
~~CLOTHING (a)~~
~~STORES (a)~~

TRANSPORTATION SUB-COMMISSION
 H. O. A. C.

(Unit or Department). 6

belonging to the above, reported lost, damaged or destroyed.

(a) Strike out headings inapplicable. A separate form to be used for each of above.

Station FIELD

CAT. or PART No.	ARTICLES		RATE	New Value at Vocabulary rates or (b) actual cost of repair.			(c) Value at 75% or actual value if greater or less.			REMARKS It must be certified that the amount chargeable, when it is less than the Vocabulary rate, is the actual value at date of loss or damage beyond repair; the nature of the evidence on which the valua- tion is based must be indicated.	Do
	Designation. (Registered numbers to be quoted where such exist.)	No.		£	s.	d.	£	s.	d.		
	1 x 3 Ton BEDFORD										
	4 x 2 G.S.										
	W.D. No. L.4883976	1	£465 10s 0d							This price is inclusive of 5% Departmental Expenses and 17% Freight charges	
	Class 5 when issued.										

(b) Where the amount refers to cost of repair, it must be so stated.

(c) In the case of articles damaged beyond repair the residual value must

Signature of the officer in whose charge the articles are held.

Submitted

Signature of C.O.C. or D.A.D.O.S.

L4 - Col

B. ROME

Signature of the Supr

TRANSPORTATION SUB-COMMISSION
H.Q. A.C.(Unit or Department). 6

Army Form G 998

(in pads of 100).

belonging to the above, reported lost, damaged or destroyed.

Strike out headings inapplicable. A separate form to be used for each of above.

Station FIELDDate 20 May 19 45

ARTICLES (Indicate where such exist.)	No.	RATE	New Value at Vocabulary rates or (b) actual cost of repair.			(c) Value at 75% or actual value if greater or less.			REMARKS It must be certified that the amount chargeable, when it is less than the Vocabulary rate, is the actual value at date of loss or damage beyond repair; the nature of the evidence on which the valua- tion is based must be indicated.	Decision of Superior Authority.
			£	s.	d.	£	s.	d.		
3976	1	£465	465	00					This price is inclusive of 5% Departmental Expenses and 17% Freight Charges	

ers to cost of repair, it must be so stated. (c) In the case of articles damaged beyond repair the residual value must be deducted.

Submitted

Signature of C.O.O. or D.A.D.O.S.

Lt. Col

B. ROME

Signature of the Superior Authority.

articles are held.

1. Capt E. Boyle (B) MTO British Motor Tool
 stated that the loss of vehicle No. 4883976
 was not at any time reported to him
 personally by either the MacIntyre or the driver
 he can ascertain ^{after argument} ~~that~~ neither, so far as
 any member of his office staff.

2. Capt R.B. Bullock, Chief of Tyre Division, Indianapolis
 Sub Commission states that on ^{or} ~~at~~ least the 6th
 April 45 the loss of the vehicle from the Tyre Plant
 was reported to him by _____. He immediately
 informed Capt Bender of the loss & instructed
 him to make investigations.

After the examination of this additional
 evidence the opinion of the Court ^{remains} ~~is~~ unchanged.

Capt Bullock in Milan
 18 June

2604

On instruction from the Convening Officer
the Court Reassembled on % record
~~reconsider~~ further ~~consider~~
examine the following additional evidence
1.

Tel.Ext. 353

MEMORANDUM

6 June 1945.

REFERENCE : G-1B/77/94/A

SUBJECT : Court of Inquiry.

TO : Director, Transportation Sub Commission.

Reference your AC/406/En.5 dated 2 June 1945.

The attached proceedings of a Court of Inquiry held to investigate the cause of loss of W.D. Vehicle No. 4883976 is returned herewith under the following observations:-

- (a) In the evidence given by Capt. BENDER he states "he was informed by Capt. R.P. BULLOCK etc..... had been stolen". Will you please state why Capt. BULLOCK was not called to give evidence of loss in this case. Attention is invited to R.P. 124(c).
- (b) The 3rd witness states that the loss was reported to Capt. HOYLE, British M.T.O. It should also be stated why this witness was not called especially in view of the fact that the vehicle is alleged to be on his charge.
- (c) A.F. G. 998 will be completed and forwarded to D.A.D.O.S. for countersignature. The President of the Court of Inquiry will also endorse this document.
- (d) A Certificate from the D.A.P.M. to the effect that the loss was reported will also accompany the proceedings.
- (e) It should be recorded in the proceeding what disciplinary action has been taken against the driver, and if none the reasons must be stated.

It is pointed out that the whole of this enquiry, is perfunctory and merely includes written statements of witnesses evidence, this is contrary to instructions laid down in M.M.L.R.P. 124.

Will you please arrange to have the above observations cleared and return all papers to this Branch as early as possible.

FOR VICE PRESIDENT, ESTABLISHMENTS SECTION.

Al Farra 26/6/45

for Sir J.E.T. RITCHIE Bt.
Lt.Colonel,
G-1 (B).

/av.

30190. Wt.W31514/1974. 600,000. 10/42. K. & J.L. Ltd. G657/10. Forms A 2/64.

Army Form A2.

*N.B. — The Form being applicable to any Board, or Committee, or Court of Inquiry, this blank to be filled in accordingly.

The proceedings should be signed by the President and by each Member of the Board, etc.

Attention is particularly drawn to the Rules for Courts of Inquiry contained in Rules of Procedure 124-125A, and especially to Rule 125A(n); also to paragraph 764, et seq., King's Regulations, 1940.

PROCEEDINGS of a*.....COURT of INQUIRY.....
 assembled at H.Q. Allied Commission.....
 on the Twenty fourth day of May 1945.....
 by order of G-1 (B).....

 for the purpose of investigating the circumstances.....
regarding the loss of W.D. Vehicle Bedford.....
3 ton Truck No. 4883976.....

PRESIDENT.

Major D.C. MOYLE

MEMBERS.

Capt. G.E.B. HARRIS

IN ATTENDANCE.

Mrs. FEDERICA MICHETTI (interpreter
 for Italian civilian driver)

The Court.....having assembled pursuant to order, proceed to
 take evidence

2602

-2-

1st. WITNESS.

Capt; J.D. Bender No. 0-308293 Inf. U.S. Army states :

That on or about 6th April 1945 he was on duty with the Tyre Division A.C. when he was informed by Capt. R.B. Bullock, Chief of the Tyre Division, that a Bedford truck 4883976 which was one of two vehicles daily despatched from the Super Garage to the Pirelli Tyre Plant at 41 Via Assisi ~~ROME~~, had been stolen. He investigated the matter and submitted a report to Capt. Bullock.

JACK BENDER
Capt. Inf.

2nd. WITNESS.

Ricciotti Antonio civilian driver employed at Super Garage A.C. Rome states :

That he was ordered to take over as driver Bedford Vehicle W.D. 4883976 on the 1st. February 1945 which was then located at the Super Garage. His orders were to report at the Super Garage at 0730 hours each day to collect the vehicle and proceed to collect civilian employees of the Pirelli Tyre Plant from collecting points near their homes and transport them to the Pirelli Tyre Plant. On arrival at the Pirelli Tyre Plant he reported daily to the office for further orders. After finishing the daily orders at the Plant usually at about 1800 or 1900 hours he returned the truck to the Super Garage after dropping the civilian employees near their homes.

At about 1435 hours on a day early in April 1945 he reported with his vehicle to the Tyre Plant, parking the vehicle in front of the main door to the Office in Via Assisi and went on foot to the Office to collect the ration box and ration orders. He returned six (6) or seven (7) minutes later with the box and the orders and found that the vehicle had disappeared. He made immediate enquiries of two (2) civilian doorkeepers and a British soldier on duty as a checker with the Tyre Plant if they had seen his truck driven away. Neither of these persons could give any information. He then reported the loss to Pfc. ~~Mastrangelo~~ ²⁶⁰¹ an American soldier on duty in the Office.

The vehicle was not immobilised whilst he was away neither had any means of locking the vehicle such as a padlock and chain been provided.

-3-

Contained in the vehicle was his own personal chest of tools.

He received instructions when first engaged by Super Garage, that he must never leave his vehicle unattended, but in this case he could not perform his duty without leaving the vehicle unattended for a short time. At the time he arrived with his vehicle the two doorkeepers were on duty. He did not place his vehicle in charge of either of the two doorkeepers while he went into the Office as it was not customary for him to do so and knew he would be away for a short period only.

RICCIOTTI ANTONIO

Via Giovanni Battista Riccioli
presso Signora Antinori
Marranella

3rd. WITNESS.

Pfc. Mastrangelo, M.A. No. 32956619 U.S. Army states: That he is employed in the Pirelli Tyre Plant as an Office Clerk. At the beginning of April 1945 A. Ricciotti the driver of Bedford 3 tonner W.D.No.4883976, at about 1430 hours reported to him that his truck which he had left in front of the factory had disappeared.

After searching the street he reported the loss to Capt. Hoyle O.C. British Motor Pool Super Garage, and subsequently to the American and British Provost Marshals R.A.A.C. the same afternoon. He actually saw the vehicle in question with its driver, Ricciotti, at approximately 1330 hours in the street where it was always regularly parked when not in use on the day on which it was lost.

He has not seen the vehicle since that time.

There is no suitable place inside the Tyre Factory where the vehicle could be parked when not in use, but when it was parked in the street the driver was always with it.

Pfc. MASTRANGELO M.A.

2600

The Court having examined the witnesses and duly recorded the evidence are of the opinion that :

1. Bedford 3 ton Truck, W.D. No.4883976 was held on

-4-

the charge of the H.Q. Transportation Officer, Allied Commission, at the date of the loss, April 1945.

2. The vehicle was lost when it was removed by an unauthorised person or persons whilst parked in the street unattended at the Pirelli Tyre Plant, 41 Via Assisi, Rome at about 1430 hours on or about 6 April 1945.
3. The civilian driver, A. Ricciotti, was primarily responsible for the loss of the vehicle inasmuch that he failed to take sufficient precaution for its safety while away from the vehicle performing his normal duties.
4. The loss was not in any way facilitated by the action or neglect of any officer or other rank.
5. All reasonable action was promptly taken for its recovery.
6. The amount of the W.D. loss is (A.F.G. 998 attached hereto) representing the value of the vehicle.
The non W.D. loss is the unknown value of one chest of vehicle tools the personal property of the civilian driver, A. Ricciotti.

D.C. MOYLE President
Major R.A.

G.E.B. HARRIS Member
Capt.

24 May 1945.

2599

Tel. Ext. 353

MEMORANDUMCONFIDENTIAL

REFERENCE : G-1B/77/94/A

SUBJECT : Court of Inquiry - Loss of W.D. Vehicle

TO : Vice President, Economic Section

FROM : G-1(B) H.Q. A.C.

The detail of officers as mentioned below will assemble at 'The Flora Hotel' at 1000 hours on Wednesday 9th May 1945 for the purpose of investigating and expressing an opinion on the loss of a W.D. Vehicle Bedford 3 ton Truck No. 483976 on charge to Transportation Sub Commission and loaned to the Tyre Division.

President.

Major D.C. MOYLE, R.A.

Transportation Sub Comm.

Member

Capt. G.M.B. HARRIS

Finance Sub Comm.

The proceedings on A.F.A. 2 (in triplicate) together with A.F.C. 996 duly completed will be forwarded to this Branch as early as possible.

In order that the Area Commander may arrive at a decision as to responsibility for the loss, the following information will be forwarded in the form of a covering letter.

- (a) The nature of the loss and how it occurred. /
- (b) The amount of the loss, distinguishing between W.D. and non-W.D. property.
- (c) On whose charge the vehicle alleged to have been lost was held. ✓
- (d) Who was primarily responsible. ✓
- (e) Was the loss in any way facilitated by the action or neglect of any officer or O.R. and, if so, is it proposed to make him bear a part of the loss?
- (f) What disciplinary action has been taken? Where none is proposed, reasons should be stated.
- (g) What arrangements were in operation at the time of the loss for safeguarding the property? 2598
- (h) Does the case reveal any defect in the existing system of control

President.

Major D.C. HULL, R.A.

Transportation Sub Comm.

Member

Capt. G.E.B. HARRIS

Finance Sub Comm.

The proceedings on A.R.A. 2 (in triplicate) together with A.R.G. 998 duly completed will be forwarded to this Branch as early as possible.

In order that the Area Commander may arrive at a decision as to responsibility for the loss, the following information will be forwarded in the form of a covering letter.

- (a) The nature of the loss and how it occurred. ✓
- (b) The amount of the loss, distinguishing between U.D. and non-U.D. property.
- (c) On whose charge the vehicle alleged to have been lost was held. ✓
- (d) Who was primarily responsible. ✓
- (e) Was the loss in any way facilitated by the action or neglect of any officer or O.R. and, if so, is it proposed to make him bear a part of the loss?
- (f) What disciplinary action has been taken? Where none is proposed, reasons should be stated.
- (g) What arrangements were in operation at the time of the loss for safeguarding the property? 2598
- (h) Does the case reveal any defect in the existing system of control of accounting and if so, what remedy is proposed not only in the case of the establishment concerned, but similar establishment elsewhere.
- (i) All relevant dates should be given.
- (j) In cases of theft, that the loss was reported to the nearest DAFM.

FOR VICE PRESIDENT, ESTABLISHMENT SERVICES

/pc.

Copies to : Transportation Sub Comm.
H.Q. Commandant
Industry Sub Comm.
Finance Sub Comm.

R. J. Harris
H
Sir J.E.F. KITCHIE Bt.
Lt. Colonel,
G-4 (B)

0 1 8 0